



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA
BASILICATA
UFFICIO PER LE POLITICHE DELLA
RAPPRESENTANZA E DELLA PARTECIPAZIONE
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.)**

Deliberazione n.81/2018

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA [REDACTED]

[REDACTED] VS OPTIMA ITALIA S.P.A.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 18 del mese di dicembre presso la sede del Co.re.com. si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni.

Sono presenti i Signori

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. LAMORTE Giuditta | Presidente |
| 2. CORRARO Armando Nicola | Componente |
| 3. LAGUARDIA Gianluigi | Componente |
| 4. RAPOLLA Morena | Componente |
| 5. STIGLIANO Carmine Sergio | Componente |

Pres.	Ass.
X	
	X
	X
X	
X	

DELIBERA N. 81/2018

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

██████████ VS OPTIMA ITALIAS.P.A.

(Prot. n. 1395/C del 7 febbraio 2018)

IL CO.RE.COM. DELLA REGIONE BASILICATA

NELLA riunione del 18/12/18;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la L.R. n.20/2000 “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.*”

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale della Basilicata e il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata in data 17/11/2011, e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS del 24 aprile 2018 recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 296/18/CONS del 27 giugno 2018, recante: “*Modifiche alla delibera n. 203/18/CONS con riferimento alla entrata in funzione della piattaforma Conciliaweb*”;

VISTA l’istanza dell’utente [REDACTED], presentata in data 7 febbraio 2018, prot. n. 1395/C, contro Optima Italia S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento;

Con riferimento alla procedura di definizione della controversia in oggetto, si rileva quanto segue:

1. La posizione della parte istante

In data 29 maggio 2017, l’istante sottoscriveva proposta di contratto per fornitura dei servizi di telefonia, ADSL, Gas e luce per la propria abitazione.

Il 26 giugno 2017 apprendeva dalla Telecom che il servizio di telefonia e di connessione ad Internet non sarebbero stati forniti per delle pendenze in essere con l’operatore convenuto che ne impedivano la concessione.

Per tale motivo, in data 28 giugno, tramite fax, comunicava all’operatore di voler recedere dalla predetta proposta contrattuale; ciononostante, l’operatore convenuto procedeva alla fornitura dei servizi richiesti nonché all’emissione delle fatture per i servizi forniti.

In data 27 ottobre 2017 l’istante revocava la precedente richiesta di disdetta.

Ciò premesso, l’istante, formulava, mediante l’intervento del Corecom, le seguenti richieste:

- dichiarare la nullità della proposta contrattuale, in quanto non rispondente alle esigenze della parte istante;
- l’abolizione dei costi di attivazione con il rimborso delle somme versate a tal fine;
- pagare i consumi effettivi per i servizi di gas ed energia elettrica, secondo i parametri utilizzati dal vecchio venditore, compensandoli con i pagamenti effettuati;
- il riconoscimento di un compenso di € 800,00 a titolo di risarcimento per i disagi subiti a causa della presente controversia;

- una certificazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate relative al canone Rai.

2. La posizione dell'Operatore

La società convenuta, in sede di memoria difensiva, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'istanza formulata dall'istante, per avere la stessa ad oggetto rimostranze relative per lo più alla fornitura di servizi di gas e luce, e come tali sottratte alla competenza del Corecom adito.

Con riferimento ai servizi TLC ovvero ai servizi voce e ADSL, la stessa ha rappresentato che non erano attivabili per problematiche di natura tecnica, in particolare, per mancata copertura profilo ADSL, circostanza, quest'ultima, resa nota al cliente in sede di sottoscrizione della proposta contrattuale.

Proprio in considerazione della indisponibilità dei predetti servizi, la compagnia riferiva di non aver mai fatturato gli stessi, provvedendo, al contrario, ad applicare sconti e riduzioni proprio in considerazione di tale circostanza, anche con riferimento ai costi di attivazione, che dalla fatture allegate, risultavano ridotti. Inoltre, a seguito della disdetta esercitata dall'istante, l'operatore gli rispondeva (con nota del 6.11.2017) che in un'ottica conciliativa aveva provveduto a stornare le fatture emesse sino a quel momento, ma poiché perveniva ulteriore richiesta di revoca della precedente disdetta, con nota del 27.10.17, lo stesso operatore comunicava che a far data dal mese successivo, la fatturazione sarebbe ripresa regolarmente.

Alla luce di quanto esposto, la compagnia convenuta, ritenendo di aver agito conformemente alle condizioni contrattuali pattuite, concludeva per il rigetto delle avverse richieste.

3. Motivazione della decisione

Alla luce delle risultanze istruttorie, le richieste formulate dalla parte istante non possono trovare accoglimento in questa sede, atteso che attengono per lo più a materie sottratte alla competenza del Corecom adito, e in ogni caso non rientrano in alcuna delle fattispecie di disservizio contemplate nell'ambito del Regolamento sugli indennizzi.

In particolare, quanto alla richiesta di annullamento del contratto posto in essere tra le parti, la stessa risulta infondata, atteso che il contratto si è validamente concluso in data 29 maggio 2017; la richiesta di recesso è stata formulata dall'istante in data 28 giugno 2017, oltre il termine contrattualmente previsto dall'operatore per l'esercizio del diritto di ripensamento (14 giorni dalla sottoscrizione) e in ogni caso in data 27.10.2017, l'istante comunicava la propria volontà di revocare la precedente richiesta di annullamento del

contratto; quindi appare indubbia l'intenzione dell'istante di dare seguito al contratto stipulato con l'operatore.

Quanto alle altre richieste, si ribadisce l'estraneità delle stesse alla competenza del Corecom adito, oltre che l'inammissibilità perché non inquadrabili in alcuna delle fattispecie di indennizzo contemplate dal Regolamento Indennizzi.

4. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e, vista la relazione istruttoria dell'esperto giuridico, avv. [REDACTED], relativa all'istanza GU14 avanzata in data 7 febbraio 2018, prot. n.1395/C, dall'utente [REDACTED] vs Optima Italia S.p.A.;

Delibera

il rigetto dell'istanza, con compensazione delle spese di procedura.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

IL DIRIGENTE
Ing. Vincenzo Fiore



LA PRESIDENTE
Giuditta Lamorte

